

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1780/2002 della Commissione, del 7 ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1781/2002 della Commissione, del 7 ottobre 2002, che rettifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1782/2002 della Commissione, del 7 ottobre 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 884/2001 che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo** 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1783/2002 della Commissione, del 7 ottobre 2002, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2002/2003** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1784/2002 della Commissione, del 7 ottobre 2002, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2002/03** 7
- Regolamento (CE) n. 1785/2002 della Commissione, del 7 ottobre 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato 9
- ★ **Direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro ⁽¹⁾** 10

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Banca centrale europea

2002/777/CE:

- ★ **Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 settembre 2002, sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2002/6)** 14

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

1



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1780/2002 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 ottobre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	43,1
	060	93,0
	096	38,8
	999	58,3
0707 00 05	052	103,8
	999	103,8
0709 90 70	052	84,9
	999	84,9
0805 50 10	052	71,9
	388	67,6
	524	60,0
	528	53,8
	999	63,3
0806 10 10	052	110,2
	064	124,7
	400	203,8
	999	146,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	096	41,3
	388	73,0
	400	116,2
	512	85,1
	804	70,3
	999	77,2
0808 20 50	052	97,0
	388	70,5
	999	83,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1781/2002 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2002**

che rettifica il regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) È stato riscontrato un errore nelle versioni tedesca, olandese e danese dell'articolo 2, lettera g), secondo comma, del regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1524/2002 ⁽⁴⁾. Occorre quindi apportare la rettifica necessaria alle versioni tedesca, olandese e danese della disposizione summenzionata.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, lettera g), secondo comma, del regolamento (CE) n. 936/97 il termine «manzi» va letto come segue:

(Riguarda solo le versioni tedesca, olandese e danese).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 229 del 27.8.2002, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2002 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 884/2001 che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 70, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità di applicazione relative ai documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli.
- (2) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 884/2001 introduce la possibilità per gli Stati membri di istituire disposizioni complementari o specifiche per i prodotti in questione che circolano sul loro territorio.
- (3) L'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), prevede che l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve possa essere sostituita, per un periodo transitorio che termina il 31 luglio 2002, dall'indicazione della densità espressa dal titolo alcolometrico potenziale in gradi Oechsle.
- (4) Quest'unità di misura è tradizionalmente utilizzata in alcuni Stati membri dai produttori vitivinicoli e dagli operatori del settore, per verificare le operazioni di vinificazione. Essa sostituisce l'indicazione della massa volumica dei mosti di uve nei documenti di accompa-

mento per i trasporti che iniziano e terminano sul territorio di tali Stati membri.

- (5) In considerazione delle difficoltà tecniche incontrate dai piccoli produttori nell'adattarsi ad una nuova unità di misura, è opportuno prorogare tale deroga e consentire agli Stati membri in questione di esprimere la densità dei mosti di uve in gradi Oechsle per i documenti di accompagnamento relativi ai trasporti di mosti che iniziano e terminano sul loro territorio senza attraversare il territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.
- (6) La misura prevista dal presente regolamento è conforme al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 884/2001, la data «31 luglio 2002» è sostituita dalla data «31 luglio 2010».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 345 del 29.12.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GUL 128 del 10.5.2001, pag. 32.

REGOLAMENTO (CE) N. 1783/2002 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2002****che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2002/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, in base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quantitativi nel corso del numero di anni corrispondente al periodo medio di invecchiamento della bevanda. In base alle informazioni fornite dall'Irlanda in merito al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2001, il periodo medio di invecchiamento nel 2001 era di cinque anni per il whiskey irlandese. Occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.

- (2) L'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽³⁾ esclude la concessione di restituzioni all'esportazione in Liechtenstein, Islanda e Norvegia. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenerne conto per il calcolo dei coefficienti per il periodo 2002/2003.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003, i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali impiegati in Irlanda per la fabbricazione di «Irish whiskey» sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.

ALLEGATO

COEFFICIENTI APPLICABILI IN IRLANDA

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo impiegato nella fabbricazione di «Irish whiskey» Categoria B ⁽¹⁾	ai cereali impiegati nella fabbricazione di «Irish whiskey» Categoria A
1° ottobre 2002-30 settembre 2003	0,296	0,454

⁽¹⁾ Compreso l'orzo trasformato in malto.

REGOLAMENTO (CE) N. 1784/2002 DELLA COMMISSIONE**del 7 ottobre 2002****che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2002/03**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, in base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quantitativi nel corso del numero di anni corrispondente al periodo medio di invecchiamento della bevanda. In base alle informazioni fornite dal Regno Unito in merito al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2001, il periodo medio di invecchiamento nel 2001 era di sette anni per lo Scotch whisky. Occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.

- (2) L'articolo 10 del protocollo n. 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽³⁾ esclude la concessione di restituzioni all'esportazione in Liechtenstein, Islanda e Norvegia. Di conseguenza, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenerne conto per il calcolo dei coefficienti per il periodo 2002/03.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003, i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali impiegati nel Regno Unito per la fabbricazione di Scotch whisky sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.

ALLEGATO

COEFFICIENTI APPLICABILI AL REGNO UNITO

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo trasformato in malto impiegato per la fabbricazione di malt whisky	ai cereali impiegati per la fabbricazione di grain whisky
1° ottobre 2002-30 settembre 2003	0,649	0,525

REGOLAMENTO (CE) N. 1785/2002 DELLA COMMISSIONE
del 7 ottobre 2002
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 ⁽⁴⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni

zioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 22,374 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.

**DIRETTIVA 2002/74/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 settembre 2002**

che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata il 9 dicembre 1989, indica al punto 7 che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea e che tale miglioramento deve consentire, ove necessario, di sviluppare taluni aspetti della regolamentazione del lavoro, come le procedure per il licenziamento collettivo o quelle concernenti i fallimenti.
- (2) La direttiva 80/987/CEE ⁽⁴⁾ ha lo scopo di garantire ai lavoratori subordinati un minimo di tutela in caso d'insolvenza del datore di lavoro. A tal fine, essa obbliga gli Stati membri a creare un organismo che garantisca ai lavoratori interessati il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori.
- (3) L'evoluzione del diritto in materia d'insolvenza negli Stati membri e lo sviluppo del mercato interno esigono un adattamento di talune disposizioni di detta direttiva.
- (4) La sicurezza e la trasparenza giuridica richiedono inoltre che siano chiariti il campo di applicazione e talune definizioni della direttiva 80/987/CEE. Occorre in particolare precisare, nel dispositivo della direttiva, le possibilità di esclusione concesse agli Stati membri, e sopprimere di conseguenza l'allegato della stessa.
- (5) Per assicurare una tutela equa dei lavoratori subordinati interessati, è opportuno adattare la definizione dello stato d'insolvenza alle nuove tendenze legislative negli Stati

membri sulla materia e includere nella nozione anche le procedure d'insolvenza diverse dalla liquidazione. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere, per determinare l'obbligo di pagamento dell'organismo di garanzia, che, quando una situazione d'insolvenza dà luogo a varie procedure d'insolvenza, siffatta situazione sia trattata come se si trattasse di un'unica procedura d'insolvenza.

- (6) Occorre far sì che i lavoratori di cui alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES ⁽⁵⁾, alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato ⁽⁶⁾, e alla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale ⁽⁷⁾, non siano esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.
- (7) Per assicurare la certezza del diritto per i lavoratori subordinati nei casi d'insolvenza delle imprese che svolgono la loro attività in più Stati membri e per consolidare i diritti dei lavoratori nel senso della giurisprudenza della Corte di giustizia, è necessario introdurre disposizioni che indichino esplicitamente l'organismo competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati in tali casi e che fissino quale obiettivo della cooperazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri il pagamento quanto più celere possibile dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati. È inoltre necessario garantire una buona applicazione delle disposizioni in materia prevedendo una collaborazione tra le amministrazioni competenti degli Stati membri.
- (8) Gli Stati membri possono stabilire limitazioni alla responsabilità degli organismi di garanzia, limitazioni che devono essere compatibili con l'obiettivo sociale della direttiva e possono tener conto dei diversi livelli dei diritti.

⁽¹⁾ GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 109.

⁽²⁾ GU C 221 del 7.8.2001, pag. 110.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 novembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU C 119 E del 22.5.2002, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 14 maggio 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 27 giugno 2002.

⁽⁴⁾ GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁵⁾ GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/23/CE (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 10).

⁽⁶⁾ GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.

⁽⁷⁾ GU L 206 del 29.7.1991, pag. 19.

- (9) Per facilitare l'identificazione delle procedure d'insolvenza soprattutto nelle situazioni transnazionali, occorre prevedere che gli Stati membri notifichino alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedura d'insolvenza che danno luogo all'intervento dell'organismo di garanzia.
- (10) Occorre modificare di conseguenza la direttiva 80/987/CEE.
- (11) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia l'adeguamento di talune disposizioni della direttiva 80/987/CEE inteso a tener conto dell'evoluzione delle attività delle imprese nella Comunità, non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri e può quindi essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (12) È opportuno che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e l'applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le nuove forme di occupazione che si sviluppano negli Stati membri,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 80/987/CEE è modificata come segue:

- 1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro».

- 2) Il testo della sezione I è sostituito dal seguente:

«SEZIONE I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti nei confronti di datori di lavoro che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti di alcune categorie di lavoratori subordinati, in funzione dell'esistenza di altre forme di garanzia, qualora sia stabilito che esse assicurano agli interessati un livello di tutela equivalente a quello che risulta dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono, ove il diritto nazionale preveda già disposizioni in tal senso, continuare a escludere dal campo di applicazione della presente direttiva:

- a) i lavoratori domestici occupati presso una persona fisica;

- b) i pescatori retribuiti a percentuale.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva, un datore di lavoro si considera in stato di insolvenza quando è stata chiesta l'apertura di una procedura concorsuale fondata sull'insolvenza del datore di lavoro, prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di uno Stato membro, che comporta lo spossessamento parziale o totale del datore di lavoro stesso e la designazione di un curatore o di una persona che espliciti una funzione analoga e quando l'autorità competente, in virtù di dette disposizioni:

- a) ha deciso l'apertura del procedimento, oppure
- b) ha constatato la chiusura definitiva dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e l'insufficienza dell'attivo disponibile per giustificare l'apertura del procedimento.

2. La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale per quanto riguarda la definizione dei termini "lavoratore subordinato", "datore di lavoro", "retribuzione", "diritto maturato" e "diritto in corso di maturazione".

Gli Stati membri tuttavia non possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva:

- a) i lavoratori a tempo parziale ai sensi della direttiva 97/81/CE;
- b) i lavoratori con contratto a tempo determinato ai sensi della direttiva 1999/70/CE;
- c) i lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/383/CEE.

3. Gli Stati membri non possono subordinare il diritto dei lavoratori ad avvalersi della presente direttiva a una durata minima del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro.

4. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di estendere la tutela dei lavoratori subordinati ad altre situazioni di insolvenza, come la cessazione di fatto dei pagamenti in forma permanente, stabilite mediante procedure diverse da quelle di cui al paragrafo 1 previste dal diritto nazionale.

Tali procedure non creano tuttavia un obbligo di garanzia per gli organismi degli altri Stati membri nei casi contemplati dalla sezione III bis.»

- 3) Gli articoli 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 3

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l'articolo 4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, comprese le indennità dovute ai lavoratori a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro, se previste dal diritto nazionale.

I diritti di cui l'organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri.

Articolo 4

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia di cui all'articolo 3.

2. Quando gli Stati membri si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, fissano la durata del periodo che dà luogo al pagamento da parte dell'organismo di garanzia dei diritti non pagati. Questa durata tuttavia non può essere inferiore ad un periodo, riferito alla retribuzione degli ultimi tre mesi, di rapporto di lavoro che si colloca prima e/o dopo la data di cui all'articolo 3. Gli Stati membri possono iscrivere questo periodo minimo di tre mesi in un periodo di riferimento la cui durata non può essere inferiore a sei mesi.

Gli Stati membri che prevedono un periodo di riferimento di almeno diciotto mesi possono limitare a otto settimane il periodo che dà luogo al pagamento da parte dell'organismo di garanzia dei diritti non pagati. In tal caso per il calcolo del periodo minimo sono presi in considerazione i periodi più favorevoli per i lavoratori.

3. Gli Stati membri possono inoltre fissare massimali per i pagamenti effettuati dall'organismo di garanzia. Tali massimali non devono essere inferiori ad una soglia socialmente compatibile con l'obiettivo sociale della presente direttiva.

Quando gli Stati membri si avvalgono di questa facoltà, comunicano alla Commissione i metodi con cui fissano il massimale.»

4) È inserita la seguente sezione:

«SEZIONE III bis

Disposizioni relative alle situazioni transnazionali

Articolo 8 bis

1. Quando un'impresa avente attività sul territorio di almeno due Stati membri si trovi in stato d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, l'organismo di garanzia competente per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori è quello dello Stato membro sul cui territorio essi esercitano o esercitavano abitualmente il loro lavoro.

2. La portata dei diritti dei lavoratori subordinati è determinata dal diritto cui è soggetto l'organismo di garanzia competente.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, nei casi di cui al paragrafo 1, le decisioni adottate nel quadro di una procedura d'insolvenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la cui apertura è stata chiesta in un altro Stato membro, siano prese in considerazione per determinare lo stato d'insolvenza del datore di lavoro ai sensi della presente direttiva.

Articolo 8 ter

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 bis, gli Stati membri prevedono lo scambio di informazioni pertinenti tra le amministrazioni pubbliche competenti e/o gli organismi di garanzia menzionati all'articolo 3, che consenta in particolare di portare a conoscenza dell'organismo di garanzia competente i diritti non pagati dei lavoratori.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le coordinate delle rispettive amministrazioni pubbliche competenti e/o degli organismi di garanzia. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico.»

5) All'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

«L'attuazione della presente direttiva non può in nessun caso costituire una ragione per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori nel settore contemplato dalla direttiva stessa.»

6) All'articolo 10 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) di rifiutare o di ridurre l'obbligo di pagamento di cui all'articolo 3 o l'obbligo di garanzia di cui all'articolo 7 qualora un lavoratore subordinato, per proprio conto o assieme ai propri parenti stretti, sia stato proprietario di una parte essenziale dell'impresa o dello stabilimento del datore di lavoro e abbia avuto una notevole influenza sulle sue attività.»

7) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i tipi di procedura nazionale d'insolvenza che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva, nonché tutte le modifiche che le riguardano. La Commissione procede alla pubblicazione di dette notificazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.»

8) L'allegato è soppresso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente all'8 ottobre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano le disposizioni di cui al primo comma ad ogni stato di insolvenza dei datori di lavoro intervenuto successivamente alla data di entrata in vigore di dette disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Entro l'8 ottobre 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 23 settembre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHER BOEL

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

BANCA CENTRALE EUROPEA

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 settembre 2002

sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE

(BCE/2002/6)

(2002/777/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare il primo, il secondo e il terzo trattino dell'articolo 105, paragrafo 2,

visto l'articolo 12.1 e l'articolo 14.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in combinato disposto con l'articolo 3.1, primo, secondo e terzo trattino, con l'articolo 18.2 e con l'articolo 30.6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al primo, secondo e terzo trattino dell'articolo 105, paragrafo 2, del trattato, tra i compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC vi è quello di definire ed attuare la politica monetaria della Comunità, di svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 111 del trattato e di detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri.
- (2) La Banca centrale europea (BCE) ritiene necessario adottare, così come tutte le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti (BCN), norme minime di comportamento: i) nello svolgimento di operazioni di politica monetaria e ii) nello svolgimento di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e iii) nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE nei limiti in cui le BCN agiscono in qualità di rappresentanti della BCE, in conformità dell'Indirizzo BCE/2000/1, del 3 febbraio 2000, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto le attività di riserva in valuta della Banca centrale europea ⁽¹⁾, come da ultimo modificato dall'Indirizzo BCE/2001/12 ⁽²⁾.

- (3) L'articolo 38.1 dello statuto stabilisce che i membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle BCN hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.
- (4) I membri del consiglio direttivo della BCE hanno convenuto nella riunione del consiglio direttivo del 16 maggio 2002 un protocollo di intesa in materia connessa ⁽³⁾.
- (5) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Norme minime di comportamento applicabili alla BCE e alle BCN nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE

Nello svolgimento di attività o operazioni collegate a operazioni di politica monetaria, a operazioni sui cambi con le riserve in valuta della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE, la BCE e tutte le BCN garantiscono che le regole interne relative, siano esse codici di condotta, regolamenti sul personale o qualunque altro tipo di norme interne, siano conformi alle norme minime di comportamento, tenendo conto delle leggi nazionali applicabili e delle pratiche del mercato del lavoro.

⁽¹⁾ GU L 207 del 17.8.2000, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 310 del 28.11.2001, pag. 31.

⁽³⁾ GU C 123 del 24.5.2002, pag. 9.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le regole interne della BCE e delle BCN dovrebbero contenere disposizioni vincolanti che assicurino che tutte le attività o operazioni della BCE e delle BCN collegate a operazioni di politica monetaria e a operazioni sui cambi con le riserve estere della BCE, nonché la gestione delle attività di riserva della BCE, siano conformi alle norme minime di comportamento.

Le norme qui enunciate sono applicabili a:

- i membri del comitato esecutivo della BCE quando non siano nell'esercizio delle proprie funzioni di membri del consiglio direttivo,
- i membri degli organi decisionali delle BCN diversi dai membri del consiglio direttivo della BCE (e loro supplenti designati conformemente all'articolo 4.4 del regolamento interno della Banca centrale europea) che siano nell'esercizio delle proprie funzioni di membri del consiglio direttivo,
- tutti i dipendenti della BCE che prendono parte ad attività o ad operazioni collegate a operazioni di politica monetaria, a operazioni sui cambi con le riserve estere della BCE e alla gestione delle attività di riserva della BCE, e
- tutti i dipendenti delle BCN che prendono parte ad attività o ad operazioni collegate a operazioni di politica monetaria, a operazioni sui cambi con le riserve estere della BCE e alla gestione delle attività di riserva della BCE

(i membri del comitato esecutivo della BCE e degli organi decisionali delle BCN sono in seguito collettivamente denominati «organi decisionali» e gli impiegati della BCE e delle BCN sono in seguito collettivamente denominati «il personale»).

Le norme minime di comportamento non sono stabilite nell'intento di escludere o pregiudicare gli effetti di qualunque altra disposizione più rigorosa che sia contenuta nelle regole interne della BCE e delle BCN e che riguardi il personale e gli organi decisionali, né tantomeno di pregiudicare gli effetti dell'articolo 38.1 dello statuto.

2. SUPERVISIONE DELLE OPERAZIONI CON LE CONTROPARTI DEL MERCATO DA PARTE DELLA DIREZIONE

Il controllo sulle attività del personale coinvolto in operazioni con le controparti del mercato rientra nella responsabilità della direzione competente. Sarebbe opportuno che le autorizzazioni e competenze secondo cui gli operatori del mercato e il personale ausiliario adempiono ai propri doveri vengano messe chiaramente per iscritto.

3. SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI

Gli organi decisionali e il personale sono tenuti ad astenersi dal prendere parte a qualunque transazione economica o finanziaria che possa essere d'impedimento alla propria indipendenza e imparzialità.

Gli organi decisionali e il personale dovrebbero evitare qualsiasi situazione che possa dar luogo a un conflitto di interessi.

4. DIVIETO DI INSIDER TRADING

La BCE e le BCN non dovrebbero consentire agli organi decisionali e al personale di realizzare comportamenti di insider

trading, né tantomeno di trasmettere a terzi informazioni riservate non pubbliche ottenute sul posto di lavoro. Inoltre, gli organi decisionali e il personale, nel condurre operazioni finanziarie di carattere privato, non possono utilizzare informazioni non pubbliche collegate al SEBC di cui siano venuti a conoscenza sul posto di lavoro.

Si intende per insider trading l'attività di chiunque, in ragione dell'esercizio del proprio ufficio, professione o funzioni, abbia accesso a determinate informazioni di natura specifica, potenzialmente rilevanti per le operazioni di politica monetaria, per le operazioni sui cambi con le riserve estere della BCE e per la gestione delle attività di riserva in valuta della BCE, prima che siano rese pubbliche, e ne tragga vantaggio in piena consapevolezza, mediante l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, di attività (inclusi titoli trasferibili) o diritti (fra l'altro nel quadro di contratti derivati) intimamente connessi alle informazioni in questione.

Sarebbe opportuno che la BCE e le BCN predisponessero misure appropriate dirette ad accertare la conformità delle transazioni finanziarie effettuate dagli organi decisionali e dal personale alle norme in esame. Inoltre, tali meccanismi dovrebbero essere strettamente limitati al controllo sulle operazioni potenzialmente rilevanti per le operazioni di politica monetaria, le operazioni sui cambi con le riserve estere della BCE e per la gestione delle attività di riserva in valuta della BCE. Tale controllo dovrebbe essere esercitato solo in presenza di ragioni che lo rendano necessario.

5. INVITI E DONI

Gli organi decisionali e il personale non possono sollecitare doni e inviti da parte di terzi nell'ambito dello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve estere della BCE e della gestione delle attività di riserva in valuta della BCE, né possono accettare doni e inviti il cui valore ecceda un importo trascurabile o conforme alle usanze, di carattere finanziario o non finanziario, nel caso in cui questi possano ostacolare la propria indipendenza e imparzialità.

Il personale dovrebbe tenere informata la direzione riguardo a qualunque tentativo da parte di una controparte di offrire tali doni o inviti.

Articolo 2

Modifiche all'Indirizzo BCE/2000/1

L'articolo 3 bis e l'allegato 4 dell'Indirizzo BCE/2000/1 sono abrogati.

Articolo 3

Verifica

Al più tardi entro il 15 ottobre 2002 le BCN comunicano alla BCE i dettagli dei testi e dei mezzi attraverso cui intendono conformarsi al presente indirizzo, se ciò non è già avvenuto nel contesto dell'applicazione dell'Indirizzo BCE/2001/5⁽¹⁾.

⁽¹⁾ G U L 190 del 12.7.2001, pag. 26.

*Articolo 4***Disposizioni finali**

1. Le BCN degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica in conformità del trattato sono destinatarie del presente indirizzo.
2. Il presente indirizzo entra in vigore il 30 novembre 2002.
3. Il presente indirizzo sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 settembre 2002.

Per il consiglio direttivo della BCE

Il Presidente

Willem F. DUISENBERG
